

Codice Fiscale: 90110580728 - Email: presidente@dsga-aida.it_PEC: dsga-aida@pec.it_Tel: 347-7299437

Roma, 31/05/2024

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito Professor Giuseppe Valditara segreteria.ministro@istruzione.it uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Capo dipartimento Dott. Jacopo GRECO

dppr@postacert.istruzione.it

Direttore Generale: dott.ssa Antonella TOZZA

dgruf@postacert.istruzione.it

Direttore Generale: Ing. Davide D'Amico

dgsis@postacert.istruzione.it

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione

Capo dipartimento: Dott.ssa Carmela PALUMBO

dpit@postacert.istruzione.it

Direttore Generale: dott. FILIPPO SERRA dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: Liquidazione importi stabiliti per sentenza a titolo di Retribuzione Professionale Docenti o di compenso Individuale Accessorio a favore di personale scolastico firmatario di contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria.

Preg.mo Ministro Valditara, gent.mi capi dipartimento e direttori generali,

come è a tutti noto la Cassazione si è più volte pronunciata sulla esatta interpretazione dell'art. 7, comma 1, C.C.N.L. comparto scuola, del 15 marzo 2001, in merito alla "- retribuzione professionale docenti" (RDP) stabilendo che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella previsione della norma debba essere ricompreso tutto il personale docente, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999.

Partendo da tale principio la giurisprudenza di legittimità e di merito, slegando il diritto all'emolumento dalla durata del contratto, ha riconosciuto e stabilito che la RPD spetta, dunque, anche agli insegnanti che svolgono supplenze brevi.

A seguito delle numerose pronunce di accoglimento dei ricorsi, il Ministero dell'Istruzione e del merito è stato condannato al pagamento di tale voce retributiva, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali.

A tale ultimo riguardo si precisa che il MEF, con nota Prot. n. 24978 del 29.01.2024, e con successiva nota Prot. n. 13656 del 12.02.2024 ha disposto che le RRTTS provvedano a rifiutare il pagamento degli importi come sopra statuiti nelle rispettive sentenze, anche per coloro che, una volta supplenti brevi, abbiano avuto negli anni successivi una partita stipendiale aperta a fronte di un contratto di differente categoria.

Si consideri che la retribuzione dei supplenti brevi e saltuari è gestita dalle istituzioni scolastiche sui propri capitoli di bilancio con il canale NoiPA a cui si accede attraverso la piattaforma SIDI alla voce: "Gestione giuridica e retributiva contratti scuola" in cooperazione applicativa.

Ciò ha comportato un ulteriore aggravio di lavoro per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche che si vede costretto a gestire una nuova, ennesima incombenza . A ciò si aggiunga che, ad oggi, il canale SIDI non consente l'inserimento dell'importo da pagare in esecuzione dei provvedimenti giudiziali succitati.

Per tale ragione gli Ambiti Territoriali stanno invitano le Istituzioni scolastiche, a rivolgersi al MIM ove non dispongano di adeguate risorse!

Ebbene attesa la notoria esiguità di risorse di cui possono disporre le scuole, è evidente l'impossibilità di far fronte alle richieste, senza l'intervento del Ministero che si sollecita formalmente.

Ciò premesso AIDA SCUOLE, chiede ufficialmente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la necessaria urgenza, di interloquire con il MEF affinché le suddette liquidazioni siano effettuate da quest'ultimo, a seguito di specifico decreto emesso dalle istituzioni scolastiche, così come avviene per tutti i riconoscimenti del servizio pre-ruolo effettuati in favore del personale a seguito di sentenze.

A riguardo non è superfluo segnalare che le istituzioni scolastiche sono impossibilitate ad effettuare la liquidazione dei suddetti compensi in quanto non hanno più attiva la posizione contributiva presso l'INPS, a seguito dell'applicazione del pagamento in cooperazione applicativa SIDI-MEF per il pagamento delle supplenze, ed inoltre non hanno a disposizione i relativi fondi.

In ultimo si segnala che l'impossibilità incolpevole delle istituzioni scolastiche di far fronte ai pagamenti e di ottemperare, dunque, ai provvedimenti esecutivi del giudice, volti al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, determinerà un rischio concreto di maggiori oneri a carico dello Stato.

Si coglie l'occasione per segnalare che la responsabilità per i ritardi nella liquidazione dei suddetti importi non potrà essere assolutamente imputata ai Direttori dei Servizi Generali e amministrativi. A riguardo AIDA SCUOLE si riserva di tutelare i propri iscritti.

Nel segnalare l'urgenza della risoluzione della problematica esposta si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti

A.I.D.A. SCUOLE IL PRESIDENTE Avv. Maria Grazia Spina